

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano

www.regione.lombardia.it ambiente@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Alla

Provincia di Lecco Direzione IV - Viabilità e Infrastrutture

Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

e, p.c.

Provincia di Bergamo Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como Email: segreteria.generale@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona Email: provincia.cremona@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Lodi Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova Email: provinciadimantova@legalmail.it

Città Metropolitana di Milano Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Provincia di Monza Brianza Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

ARPA Lombardia Settore Attività Produttive e Controlli

Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

LORO SEDI

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito alla DGR 7570/2017 relativa alle modifiche non sostanziali alle emissioni in atmosfera

In riferimento al quesito trasmesso dalla Provincia di Lecco, pervenuto in data 4/6/2018 (prot. n. 28258) ed allegato alla presente, stante l'interesse generale della questione, si ritiene opportuno estendere le considerazioni sotto riportate a tutte le Autorità Competenti in materia di emissioni in atmosfera.

Al riguardo, si rileva anzitutto che il principio generale della delibera in oggetto è quello di fornire un criterio finalizzato alla individuazione dei casi in cui una modifica sia tale da determinare "effetti negativi e significativi sull'ambiente e sulla salute" - risultando quindi "sostanziale" ai sensi dell'art. 268 lett. m) - sulla base dell'incremento del flusso di massa degli inquinanti emessi; in tal senso, l'allegato alla delibera, ai fini della classificazione delle modifiche non sostanziali, specifica che "si ritiene che per <u>aumento non significativo</u> del flusso di massa si possa intendere un incremento non superiore al 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della dgr 3934/2012 e non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti".

Al fine di fornire indicazioni operative utili sia per i Gestori che per le Autorità competenti sono state poi delineate, nello stesso allegato (tabella 2), una serie di tipologie di interventi (da intendersi come indicative e non esaustive) e delle relative condizioni di "non sostanzialità". Più nello specifico, si rileva che la condizione riportata al punto I) della lettera i) della Tabella 2 risulta in contrasto con quanto previsto dal principio sopra richiamato e che pertanto la stessa deve essere letta coerentemente con le sudette prevalenti previsioni generali della delibera.

Nelle more della rettifica si ricorda, ad ogni modo, che, come riportato nella delibera stessa, nel caso di interventi non riconducibili alle casistiche proposte (anche a fronte di incongruenze quali quella segnalata), sia per quanto concerne le modifiche SOSTANZIALI (§3.1), sia per quanto concerne quelle NON SOSTANZIALI (§3.2), "è compito del Gestore

quantificare gli impatti e dell'Autorità	competente	valutarne	la sostanzialità,	sulla base	dei
principi riportati nel [] documento".					

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

SILVIO LANDONIO

Allegati: File quesito LC - T1.28258